



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.edu.it.

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Circ. n. 229

Bricherasio, data e protocollo vd timbro

I.C. - "A. CAFFARO"-BRICHERASIO Prot. 0004416 del 25/03/2024 IV (Uscita)
--

Ai genitori degli ALUNNI

Scuola primaria

Scuola Secondaria di I grado

Al personale DOCENTE

Al sito d'istituto/protocollo

OGGETTO: Istruzione parentale a.s. 2024/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";

VISTA la Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.";

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione";

VISTO il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età ";

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il CM N. 27/2011 - https://www.dirittoscolastico.it/files/cm27_11.pdf - Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione;

VISTA la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, controllo e verifica obbligo di istruzione: soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

COMUNICA

Che l'obbligo alla frequenza può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "*l'istruzione parentale*". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Il Dirigente Scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo **quando il minore è stato iscritto, presso una istituzione scolastica** (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).

- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune, che partecipa anch'esso nella figura del Sindaco alla verifica dell'adempimento di obbligo di istruzione.
- La comunicazione va effettuata annualmente, come indicato nella **nota ministeriale n. 40055 del 12/12/2023** - *i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno di riferimento.*
- **In ogni momento dell'anno** i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria.
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica - economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da *almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore)*. Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO" **Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado**

Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori eventualmente di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio/a.
- Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado verrà inviata la comunicazione al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di secondo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la Scuola Superiore.

Esami di idoneità e di Stato.

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli **intermedi** riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe.

Quelli **finali** sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo, che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*
- *al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L.vo n. 59/2004).*

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno all'iscrizione ad una determinata classe;
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere entro il mese di giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004);



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno;
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009);

Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali 2012) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame I programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali;

- La sede di esame sarà l'Istituto statale o paritario dove il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a ha presentato richiesto di ammissione alla classe successive o all'Esame di Stato;
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Per gli alunni/e iscritti presso il nostro Istituto, saremo noi a provvedere alla verifica di adempimento dell'assolvimento dell'obbligo. La scuola è disponibile a fornire la programmazione curricolare dell'annualità per cui la famiglia comunica l'istruzione parentale.

Visto il nuovo termine di presentazione della comunicazione di istruzione parentale fissato dalla *nota ministeriale n. 40055 del 12/12/2023*, entro il **10 febbraio 2024**, si invitano le famiglie interessate, che non abbiano adempiuto entro il predetto termine, a presentare regolare comunicazione, con il modulo che si allega alla presente, **entro e non oltre mercoledì 03 aprile 2024**.

In caso contrario l'alunno/a verrà regolarmente inserito nella classe di riferimento per l'A.S. 2024/2025 e sarà tenuto/a alla frequenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo CHIABRANDO
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm)